

Firenze, 18 marzo 2011

PARERE

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana mi richiede cortesemente un pare in merito alla possibilità, per gli iscritti, di svolgere attività professionale in forma collettiva.

ooo

D) Osservo che, ancora ad oggi, lo svolgimento delle attività professionali “protette”, ivi inclusa la professione di psicologo, è regolata dall'art 1 l. 1815/39, a mente del quale <<Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati>>.

La norma, del corso degli anni, è stata interpretata dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. 7738/93; Cons. Stato, V sez., 2288/2002) nel senso di riferirsi a tutte le professioni protette, quindi anche agli psicologi –che, in ordine di tempo, sono l'ultima professione ad essere stata oggetto di ordinamento ex l. 56/89-; il termine “organizzazione sindacale”, di cui al secondo comma, va inteso ora come riferito agli “ordini professionali”.

Ai sensi dell'art. 1, lo svolgimento di attività professionale in forma collettiva è consentita purché i professionisti, tutti abilitati per l'esercizio della medesima professione protetta, costituiscano o un'associazione professionale ovvero un società di persone, quindi una società semplice.

Ed invero, la “ratio” della disposizione è quella di consentire la costituzione di un ente collettivo non tanto per l’erogazione delle prestazioni professionali, che resta pur sempre riferibile al singolo professionista associato, ovvero a più associati espressamente incaricati dal cliente/paziente, quanto per rendere più comodo ed organizzata l’attività professionale; in definitiva, il legislatore ha inteso impedire la spersonalizzazione della prestazione professionale.

II) Ciò è tanto vero che l’art. 2 della l. 1815/39 prevedeva che <<E’ vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria>>.

Tale art. 2, peraltro, è stato abrogato dall’art. 24 l. 266/97, c.d. legge Bersani, ai sensi del quale: <<L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815>>.

Ma poiché il decreto ministeriale delegato non è mai stato adottato, resta esclusa la possibilità di costituzione di società tra professionisti diverse da quelle previste nell’art. 1, e quindi a tutt’oggi non è consentito, ad esempio, costituire società di capitali tra professionisti o professionisti e terzi.

III) Peraltro, per effetto dell’art. 2 del “decreto Bersani”, convertito in l. 248/2006, è caduto il <<divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità>>.

Tale ultimo inciso è estremamente importante, perché ribadisce –secondo la tradizionale impostazione sistematica di cui alla l. 1815/39- la esclusiva personalità della prestazione professionale: la associazione, o società di persone, tra professionisti resta pur sempre, per così dire, un mezzo strumentale all’ottimizzazione della gestione dello studio, ma non consente di spersonalizzare la prestazione professionale riferendola all’associazione o società.

IV) Le indicazioni che è possibile trarre dalla giurisprudenza più recente confermano l’interpretazione proposta.

Ed invero, <<L’attività professionale per il cui svolgimento è necessario un titolo abilitativo è caratterizzata, quanto al rapporto con il committente, dall’intuitus personae. In considerazione di tale caratteristica è da ritenersi che l’associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all’associazione professionale della titolarità del rapporto di prestazione d’opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito, né l’insorgenza di un vincolo di solidarietà tra i professionisti dello stesso studio per l’adempimento della prestazione o la responsabilità nell’esecuzione della medesima. Ne deriva che, ove si tratti di prestazioni individuali ontologicamente inquadrabili nella specifica attività professionale oggetto di associazione, compensi spettanti al professionista sono, anche sul piano fiscale, legittimamente imputati all’associazione professionale, nei termini indicati dal titolo associativo (che, nel caso concreto, prevedeva l’obbligo degli associati di mettere in comune "tutti i proventi dell’attività professionale personalmente esercitata")>> (Cass., V sez., 10.12.2008, n. 28957.

E ancora: <<È legittima la costituzione di associazioni tra professionisti per dividere spese e ricavi tra i singoli professionisti. Ciò rende possibile al singolo professionista agire per il recupero delle proprie spettanze anche per mezzo dell’associazione o società di cui faccia parte proprio per consentire quella ripartizione di spese e ricavi che, in via di fatto e di diritto, costituisce la ratio della costituzione dell’associazione professionale, quale autonomo centro di interessi. Non è, dunque, configurabile, (come rilevato nel caso di specie) alcuna carenza di legittimazione attiva in capo a siffatte associazioni in ordine all’azione giudiziale promossa al fine di ottenere il

pagamento del compenso spettante al singolo associato>> (App. Roma 20.7.2010); per converso, <<Nell'ipotesi in cui più professionisti si associno per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività svolta, non danno luogo ad un'associazione professionale che diviene titolare dei rapporti di prestazione d'opera intercorrente con il professionista; ne consegue che questi non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente per il pagamento delle prestazioni adempiute>> (App. Firenze 8.2.2010).

V) E', da ultimo, forse opportuno chiarire che la questione inerente lo svolgimento in forma associata della professione di psicologo, come quella di qualsiasi altro professionista intellettuale e "protetto", è ben diversa dall'altra questione inerente le prestazioni da parte di psicologo nell'ambito di struttura sanitaria, figura disciplinata, da ultimo, dalla l.r. Toscana 51/2009 e, in attuazione del suo art. 48, dal regolamento adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.12.2010, n° 61/R, pubblicato su BURT, parte I, n° 52 del 28.12.2010.

Per quanto qui più rileva, le strutture sanitarie private sono caratterizzate per la necessaria dotazione di un direttore sanitario, che deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente.

Si tratta, all'evidenza, di situazione completamente diversa da quella che potrebbe caratterizzare uno studio professionale di psicologi associati, ovvero un'associazione -ad esempio- tra psicologi e medici o altre professioni protette, laddove in questo caso, come si ripete, non siamo in presenza di un'organizzazione superpersonale in grado essa stessa di erogare prestazioni, bensì, semplicemente, di un insieme di professionisti singoli che traggono dal vincolo associativo utilità interna, ma che erogano pur sempre prestazioni riferibili (in termini di affidamento incarico, responsabilità, richiesta dei requisiti ecc.) a ciascun singolo associato, come sopra evidenziato.

ooo

A disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, cordiali saluti.

Avv. Vincenzo Fanararo.